



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia
 Tel. 0865/414128 – 414284

<http://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
 Prot. 0010252 del 10/11/2020
 04 (Uscita)

Ai Sigg. Genitori e alunni delle classi V **SEDI**
tramite posta elettronica

Ai Genitori e alunni delle classi IV **SEDI**
tramite posta elettronica

Al sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MI, con Circolare prot. n. 20242 del 6 novembre 2020, ha individuato le date di seguito esplicitate, in ordine alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni:

- **30 novembre 2020**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli studenti dell'ultima classe (candidati interni);
- **30 novembre 2020**, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali/Dirigenti preposti all'USR della Regione di residenza da parte dei candidati esterni;
- **30 novembre 2020**, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali/Dirigenti preposti all'USR della Regione di residenza da parte dei candidati detenuti, per il tramite del Direttore della Casa circondariale;
- **31 gennaio 2021**, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati interni);
- **31 gennaio 2021**, termine ultimo di presentazione ai propri Dirigenti Scolastici (candidati interni) o ai Direttori Generali/Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali (candidati esterni) di eventuali domande tardive, **limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo**. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Dirigenti;
- **20 marzo 2021**, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali/Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 ed intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A) CANDIDATI INTERNI DELL'ULTIMO ANNO

I candidati interni dovranno consegnare in Segreteria, **entro il 30 novembre 2020**, l'opportuno allegato **modulo CANDIDATO INTERNO predisposto, compilato e corredato da:**

1. **ATTESTAZIONE** relativa al versamento della **tassa di esame di € 12,09 sul C/C n. 1016** (da ritirare c/o l'ufficio postale) intestato a:
 "AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE"
 Causale: Tassa Esame di Stato a.s. 2020/2021.
Per tale tassa è previsto l'esoneroⁱ per merito e per limiti di reddito. Si precisa che il mancato pagamento della tassa d'esame, senza aver diritto all'esonero, comporta l'esclusione dallo stesso esame;
2. **DIPLOMA ORIGINALE di Licenza Conclusiva del I Ciclo d'Istruzione.**

B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO

Il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria entro il 22 dicembre prossimo per consentire alla scuola di informare l'Ufficio Scolastico Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è disciplinato come per i candidati dell'ultimo anno.

In questo caso le domande, compilate e complete di ricevuta di versamento, saranno consegnate direttamente in segreteria alunni.

C) CANDIDATI ESTERNI

L'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

La partecipazione all'Esame di Stato è subordinata al superamento dell'esame preliminare.

CRITERI DI AMMISSIONE

ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017, sono ammessi direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, a domanda, per abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che abbiano riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ALUNNI DELL'ULTIMA CLASSE – Candidati interni

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4/3/2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n.20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti sono state esplicitate con nota interna prot. n. 9052/01-05 del 07/10/2020.

Sul sito web sono disponibili:

- Nota MI prot. n. 20242 del 06/11/2020
- Modulo richiesta candidato interno
- Modulo richiesta candidato esterno



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

Carmelina Di Nezza

ⁱ Decreto e nota del MIUR, rispettivamente n. 370 del 19/04/2019 e prot. n. 13053 del 14/06/2019.

ESONERO per reddito

Hanno diritto all'esonero per motivi economici gli studenti con l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità relativo al proprio nucleo di importo pari / inferiore a €. 20.000,00.

ESONERO per merito (ai sensi dell'art. 200 della legge 16/04/1994, n. 297)

Hanno diritto all'esonero per merito gli alunni che nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2019/2020 abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10.

A tal proposito si precisa che il computo della media deve tener conto del voto di tutte le discipline compreso quello del comportamento.

AI FINI DI ENTRAMBI GLI ESONERI È CONDIZIONE INDISPENSABILE AVER RIPORTATO IL VOTO IN COMPORTAMENTO NON INFERIORE A OTTO/DECIMI NELL'A.S. 2019/2020.